



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

Regolamento recante misure volte a garantire la riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati del Comune di Campi Bisenzio

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Titolare per il trattamento dei dati
- Art. 5 - Responsabile del trattamento
- Art. 6 - Incaricati delle banche dati del trattamento
- Art. 7 - Individuazione delle banche dati
- Art. 8 - Trattamento dei dati
- Art. 9 - Trattamento dei dati sensibili
- Art. 10 - Dati sensibili
- Art. 11 - Finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili
- Art. 12 - Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy
- Art. 13 - Rapporti con altri soggetti perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico
- Art. 14 - Ulteriore finalità di interesse pubblico
- Art. 15 - Misure di sicurezza nel trattamento dei dati
- Art. 16 - Controlli
- Art. 17 - Informazione degli interessati
- Art. 18 - Consenso dell'interessato
- Art. 19 - Esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento
- Art. 20 - Rapporti con il Garante
- Art. 21 - Trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 22 - Diritto di accesso
- Art. 23 - Limiti al diritto di accesso
- Art. 24 - Sospensione temporanea del diritto di accesso
- Art. 25 - Circolazione dei dati all'interno dell'Amministrazione Comunale
- Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie
- Allegato A

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dal Comune di Campi Bisenzio.
2. In attuazione della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento:
 - a. Assicura che il trattamento avvenga unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune e che esso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
 - b. Detta disposizioni generali in punto di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza nel trattamento dei dati;
 - c. Garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Art. 2 - Finalità

3. Il presente regolamento consente il raggiungimento delle finalità istituzionali che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali.
4. Per finalità istituzionali, ai fini del regolamento stesso si intendono:
 - d. Le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - e. Le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni come appresso individuate:
 1. Finalità di amministrazione
 2. Finalità di contabilità
 3. Finalità di consulenza
 4. Finalità connesse all'attività commerciale
 5. Finalità di carattere sociale
 6. Finalità di amministrazione della popolazione
 7. Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
 8. Finalità di carattere elettorale
 9. Finalità di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio)
 10. Finalità di ordine e sicurezza pubblica
 11. Finalità di protezione civile
 12. Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
 13. Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio
 14. Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
 15. Finalità di accertamento e riscossione di tasse ed imposte
 16. Finalità di relazioni con il pubblico
5. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
6. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti trasmissione di dati ad alta velocità, fatto salvo quanto disciplinato dal D.P.R. 28/7/1999 n. 318

Art. 3 - Definizioni

1. Per "**funzioni istituzionali**", ai fini dell'art. 27 della Legge 675/96 e del presente regolamento, si intendono quelle:
 - a. Previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
 - b. Svolte sulla base di intese, accordi di programma, convenzioni o strumenti di programmazione negoziata;
 - c. Svolte da soggetti privati a seguito di concessioni o contratti con i quali si convenga comunque la gestione di servizi di pubblico interesse.
2. Al fine del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della Legge 675/96, si intende:
 - a. Per "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - b. Per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c. Per "**titolare**" l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio;
 - d. Per "**responsabile**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dall'Amministrazione Comunale al trattamento di dati personali;
 - e. Per "**incaricato**" la persona fisica individuata dal Responsabile e dal Titolare del Trattamento dei dati, all'interno delle varie unità operative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi;
 - f. Per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g. Per "**banca dati**", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 - h. Per "**dati sensibili**", le informazioni attinenti alla sfera più intima dell'individuo secondo la definizione dell'art. 22 della Legge 675/96, nonché assoggettate al sistema di garanzia definito dal D.Lgs. 11/5/99 n. 135; essi sono da individuare nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - h. (bis) Per "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rilevare provvedimenti a carico dell'interessato in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice penale.¹
 - j. Per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - l. Per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati da diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m. Per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n. Per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - o. Per "**Garante**", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge 675/1996;
 - p. Per "**circolazione interna**", il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali all'interno degli uffici dell'Amministrazione comunale.

¹ Comma introdotto con Deliberazione C.C. 156 del 19.12.2005

Art. 4 - Titolare per il trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, rappresentato ai fini previsti dalla Legge 675/96 dal Sindaco pro-tempore.

Art. 5 - Responsabile del trattamento

1. Il titolare del trattamento, come individuato al precedente articolo 4, provvede a nominare i/1 responsabile/i del trattamento, nonché un Responsabile specifico alla sicurezza delle banche dati informatizzate.²
2. Può essere nominato Responsabile del trattamento anche un soggetto esterno all'Amministrazione comunale, purché esso, per esperienza capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. In tal caso, si procederà alla stipula di un contratto a tempo determinato di diritto privato.
3. I soggetti concessionari o appaltatori di funzioni e/o servizi ivi compresi i consorzi e le società partecipate sono individuati e nominati ai sensi dell'art. 8, comma 1°, della Legge 675/99 quali responsabili del trattamento dei dati limitatamente all'attività da loro svolta.
4. Il Responsabile del trattamento:
 - a. Soprintende alle operazioni di trattamento dei dati personali in possesso dell'Amministrazione comunale, attenendosi alle istruzioni impartitegli dalla Giunta Comunale e nel rispetto dei compiti affidatigli con l'atto di nomina;
 - b. Provvede alla notificazione di cui all'art. 7 della Legge 675/96;
 - c. Coordina gli incaricati delle banche dati, e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - d. Adotta direttive generali in materia di misure organizzative a tutela della sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati.

Art. 6 - Incaricati delle banche dati e del trattamento³

1. Il Sindaco, titolare del trattamento, o i Responsabili, qualora siano stati nominati, provvedono all'individuazione e alla nomina degli incaricati del trattamento i quali:
 - a. Informano periodicamente il Responsabile del trattamento delle operazioni svolte nella banca dati;
 - b. Attuano le istruzioni ricevute per una corretta elaborazione dei dati;
 - c. Procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e gestione dei dati anche attraverso controlli a campione periodici;
 - d. Procedono ove necessario alla rettifica dei dati;
 - e. Attuano le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi, secondo le direttive formulate dal Responsabile del trattamento;
 - f. Cura il collegamento tra le singole banche dati cui sovrintende;
 - g. Cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro eventuale diffusione;
 - h. Attua il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea del trattamento dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del trattamento.
2. La designazione degli incaricati del trattamento è effettuata in forma scritta e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata predisposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti della medesima unità.
3. Agli incaricati del trattamento è assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio ed al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

² Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

³ Articolo così modificato con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

Art. 7 - Individuazione delle banche dati

1. Il Sindaco, titolare del trattamento, anche attraverso un Responsabile appositamente designato, provvede alla redazione e all'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza, all'interno del quale sono individuate tutte le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale.⁴
2. Di norma, le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. I Responsabili di Settore comunicano al Responsabile del trattamento l'esistenza di banche dati tenute in forma elettronica e cartacea all'interno del settore di propria competenza. Tale comunicazione contiene:
 - a. Le finalità e le modalità del trattamento;
 - b. La natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c. La sensibilità dei dati;
 - d. L'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - e. Le eventuali trasmissioni dei dati ad altri soggetti sia interni che esterni al Comune;
 - f. La descrizione delle specifiche misure di sicurezza adottate ai sensi del successivo art. 13;
 - g. L'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i Responsabili di Settore sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento ed inviarne comunicazione al Responsabile del trattamento entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di permettere la notifica al Garante.
5. In caso di variazione di uno degli elementi identificati al comma 3 del presente articolo la comunicazione e la relativa notifica al Garante devono essere ripetute.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione Comunale sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Ad eccezione delle ipotesi di trasmissione di dati di cui all'art. 21 del presente regolamento, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per dato personale di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di provvedimento o di settore.

Art. 9 — Trattamento dei dati sensibili

1. Con riferimento ai dati sensibili, l'Amministrazione comunale può procedere unicamente alle operazioni di trattamento che risultino strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate dalla legge ovvero individuate dal Garante con le modalità previste all'art. 22 della Legge 675/96 e sempre che le attività istituzionali non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa.
2. Ai fini di cui al comma precedente, nei casi in cui la legge individua una finalità di rilevante interesse pubblico senza specificare i dati trattabili e le operazioni eseguibili, a tale specificazione provvede la Giunta con proprio atto, sentito il Responsabile del trattamento e il Direttore Generale se nominato, ovvero il Segretario comunale.
3. Lo svolgimento di attività che implicano un raffronto tra dati nonché i trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 17 della Legge 675/96, devono essere specificamente motivati per iscritto.
4. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato solo all'interno degli uffici che detengono le informazioni. Tali informazioni in nessun caso possono essere trasmesse, comunicate o diffuse al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

⁴ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

Art. 10 - Dati sensibili e giudiziari⁵

1. I dati personali "sensibili", individuati dall'art. 22 della Legge 675/96, quali:

L'origine razziale ed etnica,

- Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
- Le opinioni politiche,
- L'adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale,
- Lo stato di salute e la vita sessuale,

possono essere oggetto di trattamento ai fini del D.Lgs 11/5/1999 n. 135 nei seguenti casi:

- a. Solo se autorizzati da espressa disposizione di legge che preveda i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
 - b. Nei casi previsti dai decreti legislativi modificativi ed integrativi della legge 675/96;
 - c. Per lo svolgimento di attività per le quali in ragione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite sia intervenuta, a richiesta del soggetto pubblico interessato, apposita autorizzazione del Garante.
2. Il presente articolo, in attuazione della legge 31-12-1976 n. 675 e del D.Lgs n. 135 del 11/5/1999 disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, nonché i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.
2. (bis) Il trattamento dei dati giudiziari, come definiti al punto h bis) dell'art. 3 del presente Regolamento, sono soggetti alla medesima disciplina di tutela dei dati sensibili.⁶
3. Sono quindi autorizzati, ai sensi del D.Lgs 135/99 i seguenti trattamenti:

a. Stato civile, anagrafe e liste elettorali

Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati relativi alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, dell'anagrafe sia dei residenti in Italia che degli italiani all'estero, nonché delle liste elettorali;

b. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati e le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato. In particolare è ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari per l'adozione di talune tipologie di atti e provvedimenti (rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari);

c. Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di esercizio di altri diritti politici, nonché dirette all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. Sono altresì rilevanti le attività finalizzate all'applicazione della disciplina relativa alla documentazione dell'attività istituzionale degli organi pubblici;

d. Rapporti di lavoro

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro sia in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti in gestione dei rapporti di lavoro sia in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti in relazione al trattamento economico e giuridico, sia in materia sindacale che di igiene e sicurezza del lavoro.

e. Materia tributaria

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione anche tramite i concessionari del servizio delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai

⁵ Rubrica dell'articolo così modificata con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

⁶ Comma introdotto con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

contribuenti, ai sostituti e ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni;

f. Attività di controllo ed ispettive

È riconosciuta la rilevanza delle finalità di verifica, della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza della stessa ai canoni di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, per le quali sono imputate dalla legge a soggetti pubblici le funzioni di controllo, di riscontro nonché funzioni ispettive.

È altresì riconosciuta la rilevanza delle attività di accertamento derivanti da esposti e petizioni o per atti di controllo.

g. Istruzione

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

h. Benefici economici ed abilitazioni

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni. Tra queste sono espressamente ricomprese i trattamenti necessari alle comunicazioni, alle certificazioni ed alle informazioni previste dalla normativa antimafia, quelli relativi all'applicazione in materia di usura ed antiracket, nonché quelli necessari al rilascio di licenze, autorizzazioni.

i. Volontario e obiezione di coscienza

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di rapporti con le organizzazioni di volontariato, nella specie per quanto concerne l'erogazione di contributi. Di analoga rilevanza sono altresì le attività dirette all'applicazione della Legge 230/98 e delle altre disposizioni in materia di obiezione di coscienza.

j. Attività di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale

Di rilevante interesse pubblico sono da considerarsi i trattamenti finalizzati all'applicazione della normativa in materia di sanzioni amministrative e ricorsi, nonché quelli necessari per l'esercizio del diritto di difesa sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Sono altresì di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati effettuati in conformità di leggi o di regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

k. Tossicodipendenze

Di rilevante interesse pubblico sono da considerarsi i trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti.

1. Portatori di handicap

Sono di rilevante interesse pubblico sono da considerarsi i trattamenti volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

m. Rapporti con enti di culto

Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con gli enti di culto, con le confessioni e le comunità religiose.

n. Statistica

Sono di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dal comune come facente parte del sistema statistico nazionale ai sensi del D.Lgs. 322/89.

o. Ricerca storica ed archivi

Rilevante interesse pubblico è riconosciuto ai trattamenti di dati secondo quanto disposto dal D.P.R. 1409/63.

3. Nel caso questo tipo di dati sia utile alla decisione della Giunta Comunale il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento può nominare uno o più Assessori incaricato/i del trattamento con la facoltà quindi di visionare la documentazione, senza che ciò costituisca violazione della legge.

Art. 11 - Finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili

1. Oltre alla finalità di rilevante interesse pubblico espressamente elencate dal Capo II del D.Lgs. 135/99, il Comune persegue le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico secondo la relativa legislazione vigente:
 - a. Tutela dell'ambiente;
 - b. Regolamentazione urbanistica del territorio;
 - c. Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tali siano esplicitamente o implicitamente ai sensi dell'art. 1 della Legge 1/78;
 - d. Razionale gestione dei rapporti contrattuali, in cui è parte il Comune, per appalti di opere, servizi e forniture;
 - e. Disciplina del commercio delle attività produttive in genere;
 - f. Diffusione della cultura fra i cittadini anche oltre gli ambiti dell'istruzione e della formazione scolastica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 135/99, e incentivazione dei rapporti con le associazioni culturali e gli organismi senza fine di lucro;
 - g. Diffusione delle attività sportive e incentivazione dei rapporti con le associazioni sportive e gli altri organismi senza fini di lucro;
 - h. Realizzazione delle forme di reinserimento sociale degli anziani ed incentivazione con le associazioni e gli organismi senza fini di lucro operanti nel settore;
 - i. Gestione polizze assicurative RCT - RC auto - infortuni: si trattano referti clinici, su supporto cartaceo, che vengono conservati agli atti trasmessi alle Compagnie assicurative;
 - j. Gestione mensa scolastica: referti clinici su supporto cartaceo, relativi ad allergie alimentari di alunni delle scuole, che vengono conservati agli atti e comunicati alle Direzioni Didattiche, alla ditta che ha in appalto il servizio mensa nonché al personale ausiliario e docente.
2. Il Titolare e/o Responsabile per il trattamento dei dati personali comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al Garante degli elementi di cui al precedente comma sono definite dal D.Lgs. 135/99.
4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili, viene effettuato annualmente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 12 - Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

1. Per tutte le finalità indicate nel precedente articolo 11 gli incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché:
 - a. I dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
 - b. L'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
 - c. Nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96;

- d. Nell'informativa di cui all'art. 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato;
 - e. I dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
 - f. I dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consumabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
 - g. Il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli oggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
 - h. Sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo; tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.
2. Nell'allegato A al presente regolamento sono riportate a titolo esemplificativo i singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di interesse pubblico previste dal D.Lgs. 135/99 e dal presente regolamento.
 3. Essendo la casistica di cui all'allegato A non esauriente a fronte delle molteplici fattispecie che si possono realizzare in concreto, la valutazione del singolo caso dovrà essere improntata al rispetto dei principi di legge e di regolamento.

Art. 13 - Rapporti con altri soggetti perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei seguenti casi:
 - a. Quando la comunicazione è prevista da una espressa norma di legge, statale o regionale, o da altra fonte equiparata;
 - b. Quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al Titolare ed al Responsabile dei dati medesimi;
 - c. Quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere innanzi all'autorità giudiziaria un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
 - d. Nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 14 - Ulteriore finalità di interesse pubblico

1. Qualora un Responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnalerà al Responsabile del trattamento dei dati che richiederà al Garante ai sensi dell'art. 22, comma 3° della Legge 675/96 e successive modificazioni l'autorizzazione al trattamento dei dati.
2. Qualora un Responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al Responsabile del trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente regolamento.

Art. 15 - Misure di sicurezza nel trattamento dei dati

1. L'incaricato della banca dati provvede, in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 318/99 e successive modifiche ed integrazioni, all'adozione delle misure di sicurezza idonee a prevenire:
 - a. I rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b. L'accesso non autorizzato;
 - c. Modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al presente regolamento;
 - d. La cessione a terzi e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. L'incaricato della banca dati, anche su proposta del Responsabile del trattamento e sentito il Responsabile del Centro Elaborazione Dati, adotta i provvedimenti volti a garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e precisione delle banche dati di sua competenza.
3. I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale, predisposto dal/i Responsabile/i del trattamento dei dati, è approvato il documento sulla sicurezza informatica in cui sono definite le specifiche tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza degli archivi dei dati personale, gestiti sia con strumenti informatici con banche dati cartacee.

Art. 16-Controlli

1. A cura dell'incaricato della banca dati, anche su iniziativa del Responsabile del trattamento, sono periodicamente attivate verifiche e controlli, anche a campione, al fine di garantire:
 - a. La sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.
 - b. L'esattezza, la completezza e l'aggiornamento, nonché la pertinenza e la non eccedenza dei dati sensibili trattati rispetto alle finalità perseguite.
2. I risultati di tali verifiche sono tempestivamente comunicati al Responsabile del trattamento, al Responsabile del Centro Elaborazione Dati ed alla Giunta Comunale.
3. In ogni caso, i dati sensibili che risultano eccedenti o non pertinenti non possono essere utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 17 - Informazione degli interessati

1. A cura del Responsabile della banca dati interessata o di un incaricato del trattamento all'uopo delegato, all'atto della raccolta dei dati l'interessato deve essere informato, oralmente per iscritto, circa:
 - a. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati,
 - c. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
 - d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
 - e. I diritti di cui al successivo art. 19,
 - f. La titolarità del trattamento in capo al Comune,
 - g. La denominazione e la sede del Responsabile del trattamento e dei Responsabili delle banche dati, se designati,
 - h. Se trattasi di dati sensibili, la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 i Responsabili della banche dati, se designati, o i Responsabili di Settore favoriscono l'introduzione, anche in via elettronica, di apposita modulistica contenente

un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della Legge 675/96.

Art. 18 - Consenso dell'interessato

1. Il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali non è obbligatorio quando il trattamento stesso:
 - a. Riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da un atto comunitario;
 - b. È necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 - c. Riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 - d. È finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o statistica e di trattamento di dati anonimi;
 - e. È effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25 della Legge 675/96;
 - f. Riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, c. 1, punto 4), lett. E) della Legge 675/96, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g. È necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
 - h. È necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, approvate con D.Lgs. 28/7/89 n. 271, e successive modificazioni, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
2. Nel caso in cui per eseguire il trattamento sia necessario, causa la sensibilità dei dati, acquisire il consenso dell'interessato, questo è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 19 - Esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento

1. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13, c. 1, della Legge 675/96 si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 501/98 e, in quanto compatibili, quelle dei regolamenti comunali sull'accesso ai documenti e sul procedimento amministrativo.
Le istanze sono presentate all'Ufficio Pubbliche Relazione; responsabile del relativo procedimento è il Responsabile del trattamento.
2. Laddove, per la tutela dei diritti di cui al comma precedente, l'interessato ricorra al Garante ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 501/98, il Sindaco, sentito il Responsabile del trattamento, può disporre immediati accertamenti al fine di verificare l'opportunità di avvalersi della facoltà di aderire spontaneamente alla richiesta oggetto del ricorso.
3. L'incaricato del trattamento predispone appositi prospetti informativi volti a diffondere e facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento; l'Ufficio Pubbliche Relazione ne garantisce la massima diffusione.

Art. 20 - Rapporti con il garante

1. Il Responsabile della banca dati che intenda procedere ad operazioni di trattamento di dati personali è tenuto a darne comunicazione al Responsabile del trattamento, in qualità di soggetto affetto alla notificazione di cui all'art. 7 della L. 675/96.
2. Le operazioni di notificazione al Garante sono coordinate e sottoscritte dal Responsabile del trattamento, che provvede a darne notizia anche al Responsabile del Centro Elaborazione Dati.

Art. 21 - Trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati

1. Il Comune, anche per mezzo delle proprie articolazioni organizzative a carattere autonomo favorisce la circolazione tramite trasmissione, comunicazione o diffusione, di dati o documenti tra le proprie banche dati e gli archivi degli Enti Territoriali, degli Enti Pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici e reti civiche. La trasmissione tramite collegamento informatico o telematico fra i sistemi e le banche dati comunali e quelle di altri soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da norme di legge o se necessaria ad adempiere, o ad esigere l'adempimento, di obblighi imposti da una legge ed è finalizzata al miglioramento dell'efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali sono consentite solo se effettuate nel rispetto dei principi di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La diffusione dei dati personali, contenuti in un atto amministrativo, soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio, se non è prevista da alcuna norma di legge o di regolamento, può avvenire nei seguenti modi:
 - a. Se il provvedimento è qualificato riservato esso viene pubblicato per stremi; vengono pubblicati all'albo pretorio solo gli elementi di identificazione dell'atto, cioè il tipo di atto, l'organo che lo ha emanato, il numero, la data di adozione e l'oggetto che non deve recare le generalità del destinatario;
 - b. Se l'atto non è qualificato riservato la pubblicazione all'Albo Pretorio avviene per estratto e cioè limitatamente alla parte dispositiva dell'atto. In tal caso i dati personali vanno inseriti nella parte narrativa dell'atto.

Art. 22 - Diritto di accesso

1. I diritti di accesso ai dati e di informazione si intendono realizzati attraverso la consultazione diretta e manuale o altra forma, comprese quelle attuali mediante l'utilizzo di strumenti informatici, elettronici e telematici.
2. Sulla base dell'art. 22 della Legge 241/90 è necessario per esercitare tale diritto la sussistenza di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e l'oggetto del diritto è il documento amministrativo.
3. A tale scopo è possibile rivolgersi al Responsabile per il trattamento dei dati personali (individuato dal titolare) ovvero al Direttore generale del Comune di Campi Bisenzio — P.za Dante 36 - 50013 Campi Bisenzio.⁷

È istituito per l'informazione ai cittadini e a tutti gli aventi diritto il sito internet del Comune cui è possibile collegarsi all'indirizzo web:

- <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it>

Altresì è istituita la casella di posta elettronica per contattare il Comune all'indirizzo:

- e-mail: campibisenzio@comune.carnpi-bisenzio.fi.it

⁷ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 156 del 19.12.2005

4. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria.
5. Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti è in ogni caso fatto divieto di:
 - Prendere cognizione della corrispondenza telematica;
 - Duplicare con qualsiasi mezzo i dati;
 - Cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, anche in forma sintetica o per estratto, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente siano destinate ad essere rese pubbliche.
6. Gli uffici Comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti i dati personali, pur nell'ambito delle diversificate competenze, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. Comunicazione - Gli incaricati del trattamento all'interno degli uffici comunali possono accedere e scambiarsi dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, senza alcuna limitazione, in quanto il Titolare e le finalità del trattamento sono univoche;
 - b. Diffusione - Il comunicare dati personali tramite tabulati, elenchi, manifesti od altra forma, quando non si tratti di elenchi pubblici per legge, non è consentito se effettuato a privati od enti pubblici economici.
7. Qualsiasi richiesta scritta, effettuata da privati od Enti Pubblici Economici, per il conoscere dati personali, deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile del trattamento dei dati, per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'ulteriore diritto di accesso, quando comporta la comunicazione di dati personali, è diversificato in base ai richiedenti, sulla base dell'art. 9 della Legge 675/96.

A. Pubblici Amministratori.

I componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale hanno diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Pertanto è compatibile il diritto di accesso ai dati, come previsto altresì dal Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, ad esclusione di quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/99, salvo comunicazione e con l'esclusione, ai sensi del Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti di:

- Atti riguardanti lo stato fisico del personale;
- Relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale;
- Atti sui quali l'ordinamento legislativo e le leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o casi di segreto d'ufficio;
- Atti relativi a procedure di contenzioso in itinere;
- Atti preliminari di trattativa negoziale;
- Atti preliminari di procedimenti tributari;
- Atti e notizie derivanti dal registro della popolazione, dai registri dello Stato Civile.

In riferimento all'art. 15 che prevede la verifica degli standard di sicurezza per evitare incrementi di rischio di perdita dei dati, è fatto divieto agli Amministratori di utilizzare personalmente ed in assenza del personale autorizzato, gli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali.

B. Privati, Associazioni, Formazioni politiche e Confessioni religiose.

Il cittadino o qualsiasi gruppo o associazione anche politica presente sul territorio del Comune di Campi Bisenzio ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni sulla base della Legge 142/90 e del Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

L'accesso ai dati personali esclusi quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/96 è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

Alle Associazioni di Volontariato e Solidarietà sociale, operanti sul territorio del Comune, di cui all'apposito Albo previsto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto comunale, è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- Cognome e nome
- Data di nascita
- Indirizzo

Nessun limite è fatto al rilascio di informazioni a carattere statistico.

Il Comune concede alle Confessioni Religiose riconosciute dalla Repubblica Italiana e operanti sul territorio del Comune e loro organizzazioni, l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie o di svolgimento dell'attività religiosa.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- Cognome e nome
- Data di nascita e luogo
- Indirizzo
- Rapporto di parentela

Ai soggetti di cui al presente paragrafo è fatto obbligo di non divulgare i dati richiesti attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nella legislazione di settore e nel presente regolamento.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli artt. 11,20 e 27 della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

C.Giornalisti.

Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati "sensibili" ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/99, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sulla base del codice deontologico approvato dall'autorità Garante ai sensi dell'art. 25 della Legge 675/96 con provvedimento 29 luglio 1998.

Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

In particolare:

- Per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi;
- Non devono esserci particolari estranei all'evento verificatosi ma deve prevalere l'essenzialità della notizia;
- La dignità degli indagati e/o imputati deve essere osservata, quindi è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto;
- Le fotografie collegate a personaggi pubblici o fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico possono essere divulgate;
- In caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali del cognome e nome, l'età, la città di residenza;

La consultazione dei registri di Stato civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte verificatasi quindicinalmente o mensilmente è permessa esclusivamente per scopi di informazione giornalistica.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

D.Sindacati

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio di Segreteria, per tramite del Responsabile per il trattamento dei dati personali, fornisce ai Soggetti Sindacali di cui agli artt. 9 e 10 del contratto nazionale di lavoro degli Enti Locali; tutti i provvedimenti atti deliberativi e determinazioni dei funzionari, riguardanti il personale del Comune, in ottemperanza dell'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 1998/2001 Enti Locali.

L'Ufficio gestione del personale ha il compito per attuare il diritto all'accesso di fornire informazione e documentazione preventiva relativa al personale inerente a:

- Articolazione dell'orario di lavoro;
- Definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
- Verifica periodica della produttività degli uffici;
- Misura in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stato dell'occupazione;
- Criteri generali di riorganizzazione degli uffici;
- Programmazione della mobilità del personale;
- Documenti di previsione del Bilancio relativi alle spese per il personale compresa la distribuzione annua monte ore straordinario.

Altresì in ottemperanza agli accordi contrattuali con le Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio gestione del personale deve fornire anche in via successiva alle stesse informazione e documentazione relativa al personale riguardo a:

- Attuazione dei programmi di formazione del personale;
- Andamento della mobilità del personale;
- Distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni mensili;
- Distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi art. 14-15-16-17 del Contratto di lavoro;
- Introduzione di nuove tecnologie;
- Riorganizzazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- Distribuzione complessiva dei carichi di lavoro.

Il rilascio di copie dei singoli provvedimenti alle organizzazioni sindacali, viene autorizzato in osservanza delle norme sopra esposte per ogni singolo caso.

In nessun caso i dati "sensibili" definiti nell'art. 22 della Legge 675/96 possono essere resi pubblici. L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto di personale autorizzato.

E.Uffici comunali

Al fine di snellire il lavoro interno degli uffici ed essendo il trattamento dei dati personali limitato e finalizzato a scopi istituzionali quali effettuare le notifiche di comunicazioni varie, verificare l'effettivo stato di residenza, non avere eccedenze o duplicati di archivi; è permesso il collegamento tramite strumenti informatici con l'archivio anagrafico per i dipendenti degli uffici comunali. I dati individuali, resi disponibili per la consultazione, sono esclusivamente:

8. cognome e nome
9. data e luogo di nascita
10. indirizzo civico
11. codice fiscale

La consultazione dei dati viene attivata su accesso personale autorizzato per i singoli dipendenti. In attuazione dell'art. 2 del D.Lgs. 135/99 occorre adottare specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni risultanti dal trattamento dei dati riguardanti la dichiarazione dei redditi o dell'impresa sul valore aggiunto.

Altresì è necessario individuare ed adottare le modalità per l'inserimento dell'informativa all'interessato e l'espressione del consenso al trattamento connesso alla dichiarazione presentata.

Periodicamente le password per l'accesso all'utilizzo del personal computer in dotazione al dipendente e per l'accesso alle procedure ed ai dati vengono sostituite a cura dei diretti interessati e comunicate al responsabile del Servizio CED. È fatto divieto a chiunque di divulgare la password. Tutti i dati non consumabili a video devono essere richiesti esclusivamente sulla base del Regolamento d'Anagrafe.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini evidenziati e/o la divulgazione dei dati acquisiti dall'archivio anagrafico è considerata violazione degli artt. 11,20 e 27 della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

Ufficio gestione del personale

L'Ufficio gestione del personale dovrà provvedere a comunicare, ove richiesto, il monte ore malattia (con l'esclusione del far visionare i certificati medici contenenti le diagnosi) di ogni singolo dipendente. Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni (senza precisare peraltro la tipologia dell'invalidità e/o inabilità). Altresì, nell'effettuare richiesta per visita fiscale, non potrà rendere nota la diagnosi di malattia.

Ufficio Stampa - Ced

L'invio di comunicati stampa via internet o fax elettronici dall'Ufficio Stampa e Informazione alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune pertanto la banca dati all'uopo costituita e informatizzata, contenete i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti e relative Testate, deve essere utilizzata esclusivamente per tale scopo.

È fatto divieto al personale addetto alla trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telematica e di duplicare per fini personali i dati presenti nella banca dati.

Art. 23 - Limiti al diritto d'accesso

1. Il diritto d'accesso è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e la diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabili della persona.
2. I dati in oggetto riguardano esclusivamente:
 - Condanne penali,
 - Uso di sostanze stupefacenti,
 - Relazioni e stati familiari,
 - Rapporti economici tra coniugi e obbligazioni alimentari,
 - Corrispondenza personale,
 - Comunicazioni telefoniche.
3. Sono riservati gli atti ed i documenti sequestrati dall'Autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento, anche quando adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si impegna a non avvalersi del diritto alla riservatezza come strumento per limitare la trasparenza dell'attività pubblica.

Art. 24 - Sospensione temporanea del diritto di accesso

1. Il/i Responsabili per il trattamento dei dati, sentito il Titolare, possono disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Possono disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati personali quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

Art. 25 -Circolazione dei dati all'interno dell'Amministrazione comunale

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Comune, comunque finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, è ispirato al principio di circolazione delle informazioni all'interno degli uffici di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Il Comune provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico e telematico, atti a facilitarne l'accesso e la disponibilità, anche presso le strutture distaccate.

Art. 26 - Disposizioni finali transitorie

1. La comunicazione e la diffusione dei dati a privati e ad enti pubblici non economici, fino all'entrata in vigore di regolamenti specifici, è permessa solo se prevista da norme di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio a seguito della intervenuta esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le direttive comunque impartite dal Garante.

Allegato A

Finalità pubblica	Disposizioni di legge	Dati trattati	Operazioni effettuabili
Rilevazioni incidenti stradali	Codice Penale e Codice della strada	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Acquisizione denunce di infortunio sul lavoro	D.P.R. 547/55	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Rilascio permessi ad invalidi	Codice della Strada	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Operazioni di Polizia Giudiziaria	Codice Penale	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Ottenimento contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	L. 41/86 L. 13/89 D.M. 236/89 Reg. com. (atto C.C. 58/97 e succ. modificazioni)	Stato di salute	Consultazione e affissione all'albo pretorio
Trattamento Sanitario Obbligatorio	L. 1 80/78 Art. 3 L. 833/78	Stato di salute	Ricevimento documentazione dal presidio medico-psichiatrico della zona e relativa notifica al Giudice Tutelare, dopo il ricovero
Telesoccorso	L.R. 72/97 (art. 67)	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96 ed intervento di personale medico e paramedico in caso di necessità
Servizi Sociali e Assistenziali: a) Prestazioni assistenziali b) Assistenza domiciliare e) Assistenza a persone non autosufficienti e	L.R. 72/98 D.Lgs. 109/98 L.R. 72/97 Regolamento comunale (atto C.C. 208/98 e succ. mod.) L.R. 42/92 Regolamento comunale (atto C.C. 142/94) L.R. 108/95 Regolamento comunale	Stato di Salute Vita sessuale	Utilizzo dei dati al fine di programmare i servizi richiesti dall'utenza su programmi individuali di sostegno, assistenza e prevenzione.

portatori di handicap	(atto C.C. 91/96 Comunità alloggio Via Piave a Sesto F.no (atto C.C. 154/95)		
Alloggi: a) Assegnazione alloggi- pareggio b) Concessione contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione e) Ricovero temporaneo in albergo di persone bisognose (concorso economico del Comune al la spesa)	L. 392/78 L. 96/96 (atto C.C. 110/93 e succ. mod.) L.431/98(art. 11) Regolamento comunale (atto C.C. 50/100) Regolamento comunale (atto C.C. 124/94) atto d'indirizzo (C.C. 187/95) Convenzione con Caritas (atto G.C. 892/98)	Stato di salute Origine etnica	Elaborazione dei dati al fine di calcolare il punteggio per la graduatoria di assegnazione. Divulgazione ali 'ATER dei dati riguardanti l'invalidità per l'assegnazione di punteggio nella graduatoria.
Attività sportive non agonistiche	D.M. Sanità 28/2/83 DPR 13/8/81 art. 23	Stato di salute	Archiviazione nelle cartelline individuali degli iscritti e conservazione per un anno.
Trattenute sindacali	Contratto nazionale collettivo di lavoro	Iscrizione a sindacato	Tutte quelle previste dall'alt 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Visite mediche collegiali per stabilire grado di invalidità o l'idoneità all'impiego	Contratto nazionale Contratto di lavoro	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96 Divulgazione dei dati al responsabile della struttura di appartenenza
Soggiorno anziani	L.R. 72/98 Regolamento comunale (atto C.C. 79/98 e succ. mod.)	Stato di salute	Archiviazione nelle cartelle individuali degli usufruenti e conservazione per un anno
Servizio refezione scolastica	L.R. 81/53 e succ. mod. (art. 2)	Stato di salute	Archiviazione nelle cartelle individuali e divulgazione delle diete o sostanze anafilattiche al

			personale docente, non docente, addetto alla cucina.
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	L. 140/92 D.P.R.616/77L. 112/98	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Acquisizione denuncie di sinistri a terzi e a personale dipendente	Codice Civile art. 1341-1342 D.Lgs. 175/95 art. 123 Circolare ISVAP n. 303 2/6/97	Stato di salute	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Politiche del lavoro e servizi per l'impiego	L. 482/68 L. 56/87 L. 223/91 L.R. 52/98	Origine razziale ed etnica Confessione religiosa Stato di salute	Dati acquisiti o comunicazioni effettuate
Servizio elettorale	Legge elettorale vigente	Origine razziale ed etnica Opinioni politiche	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Servizio di leva militare	Legge sul servizio di leva obbligatorio vigente	Stato di salute ed abitudini sessuali	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96
Servizio Anagrafe	Legge anagrafica vigente	Origine razziale ed etnica	Tutte quelle previste dall'art. 1 c. 2 lett. b Legge 675/96